

**SCHEMA DI SINTESI NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO TESTO UNICO  
IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS: 81/2008)  
IN AGRICOLTURA**

**Art. 3 – Campo di applicazione**

Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. La tutela prevenzionistica si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati:

- 1) gli associati in partecipazione (art. 2549 c.c.);
- 2) i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto delle società o dell'ente stesso;
- 3) i tirocinanti e gli stagisti (art. 1, comma 2, DM n. 142/1998).

Come espressamente previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), sono invece esclusi dalla tutela i lavoratori addetti ai servizi domestici/familiari.

Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile(\*), dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile(#) e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 (comma 12).

Ai lavoratori così come sopra definiti, sempre ai fini e agli effetti delle disposizioni in tema di sicurezza contenute nel Testo unico, sono equiparati:

*(\*) intendendosi come tale il familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare senza che sia configurabile uno specifico e tipico rapporto di lavoro (art. 230 bis c.c.).*

*(#) Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [c.c. 1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.*

**Art. 21 – Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del cc e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel **settore agricolo** devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

**Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione mediante:
  - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

.....

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

.....

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

#### **Articolo 4 - Computo dei lavoratori**

.....

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963 e successive modificazioni(\*), nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, **il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.**

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

*(\*) raccolta e spremitura delle olive, produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino), raccolta del riso, motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi, raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde, taglio dei boschi, diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero, lavorazione delle carni suine, produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino, raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi, raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione*

#### **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. con la conseguente elaborazione del documento.

I datori di lavoro che occupano fino a 10 addetti possono continuare ad autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che dovrà definire le procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.

In relazione alle novità introdotte dall'art. 4 sul computo dei lavoratori, è opportuno verificare nel periodo transitorio che le aziende in autocertificazione mantengano il requisito di occupare massimo 10 addetti.

#### **Art. 31 – Servizio di prevenzione e protezione**

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.

#### **Art. 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi**

Nel settore agricolo il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione fino a



10 addetti.
<b>Art. 36 – Informazione ai lavoratori</b>
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
<b>Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</b>
Per tutti i lavoratori occorre verificare che sia proceduto a fornire oltre alla formazione anche uno specifico addestramento. Una formazione specifica è prevista per dirigenti, preposti, addetti alle situazioni di emergenza e Rappresentante dei lavoratori.
<b>Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</b>
Se i lavoratori non precederanno alla elezione dei propri rappresentanti all'interno delle aziende automaticamente verrà nominato il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori territoriale.
<b>Art. 62. Definizioni (Luoghi di lavoro)</b>
Ai fini dell'applicazione degli obblighi di cui al decreto si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

#### NOTA BENE

Ovviamente anche in agricoltura si attuano, per le parti applicabili, tutti gli articoli di cui al D. Lgs. 81/2008 e normative connesse (antincendio, sicurezza impianti, gestione dei rifiuti, ecc.).